

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole, e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione<sup>(5)</sup>, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.